



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE DEL VENETO

## PR FESR 2021-2027

**Obiettivo Specifico 2.6 “Promuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR)”**

### Azione 2.6.1

**“Riutilizzo efficiente delle risorse attraverso l’economia circolare e sostegno ai processi di produzione ed efficientamento nelle PMI”**



5893ff22



**INDICE****Finalità del bando**

Art. 1 Finalità e oggetto del bando	pag. 3
Art. 2 Dotazione Finanziaria	pag. 4
Art. 3 Localizzazione	pag. 4

**Potenziali beneficiari**

Art. 4 Soggetti ammissibili	pag. 5
-----------------------------	--------

**Tipologie di interventi ammissibili**

Art. 5 Interventi ammissibili	pag. 7
Art. 6 Spese ammissibili	pag. 9
Art. 7 Spese non ammissibili	pag. 12
Art. 8 Forma, soglie ed intensità del sostegno	pag. 13
Art. 9 Cumulabilità degli aiuti	pag. 14

**Presentazione delle domande e istruttoria**

Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione	pag. 15
Art. 11 Valutazione delle domande	pag. 18
Art. 12 Formazione della graduatoria delle proposte progettuali e concessione del sostegno	pag. 21

**Verifiche e controlli**

Art. 13 Obblighi a carico del beneficiario	pag. 21
Art. 14 Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi	pag. 23
Art. 15 Tempi di realizzazione del progetto	pag. 24
Art. 16 Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno	pag. 25
Art. 17 Verifiche e controlli del sostegno	pag. 32
Art. 18 Revoche, rinunce e decadenza del sostegno	pag. 33

**Informazioni generali, pubblicità e informativa sul trattamento dei dati personali**

Art. 19 Informazioni generali	pag. 35
Art. 20 Informazione e pubblicità	pag. 36
Art. 21 Disposizioni finali e normativa di riferimento	pag. 37
Art. 22 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE-GDPR	pag. 38

**Appendice**

	pag. 39
--	---------



## Articolo 1

### Finalità e oggetto del bando

1. Il presente bando dà attuazione al PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8415 del 16 novembre 2022, Obiettivo Specifico 2.6 “Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR)”, Azione 2.6.1 “Riutilizzo efficiente delle risorse attraverso l'economia circolare e sostegno ai processi di produzione ed efficientamento nelle PMI”. Per l'azione 2.6.1 il settore d'intervento individuato nel PR è “075. Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI”.
2. Con il presente bando la Regione del Veneto intende sostenere le piccole e medie imprese con l'obiettivo di:
  - indurre cambiamenti organizzativi che favoriscano l'adozione di nuovi processi produttivi (materie prime e tecnologie) che consentono di utilizzare minori quantità di materie prime e realizzare prodotti a maggior durabilità o realizzare prodotti e componenti con un maggior indice di riparabilità e manutenzione o più facili da riciclare/recuperare e con minori scarti,
  - migliorare l'efficienza della produzione tramite la riduzione del consumo di risorse e degli scarti di lavorazione o fare in modo che questi siano gestiti come sottoprodotti o tramite la riduzione/eliminazione dell'impiego di sostanze pericolose tramite la sostituzione con altre sostanze a minore pericolosità,
  - sostenere il ricorso alle materie prime seconde, ossia ai prodotti derivanti dal recupero dei rifiuti, per attivare la domanda di prodotti sostenibili e circolari, e ridurre la produzione di rifiuti o valorizzare i sottoprodotti industriali e la loro re-immissione nella catena del valore, anche attraverso iniziative di simbiosi industriale.
3. Il bando è destinato a sostenere mediante contributi a fondo perduto, concessi ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato (GU UE L 187/1 del 26.06.2014) Regolamento Generale di Esenzione ed in particolare ai sensi dell'art. 47 “Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare” e ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione europea relativa agli aiuti «de minimis» gli investimenti:
  - **in azioni di prevenzione della produzione di rifiuti** nel comparto produttivo con il finanziamento di interventi per l'**utilizzo di sottoprodotti** nell'ambito di specifiche filiere produttive e meccanismi di simbiosi industriale, oltre che al ricorso a tecnologie innovative fondamentali per **convertire i processi** produttivi verso modalità di produzione a minor impatto ambientale, utilizzo più efficiente delle materie prime e minor produzione di rifiuti o di rifiuti meno pericolosi;
  - nella promozione di pratiche di **ecodesign** sostenibile dei prodotti, allungando la vita del prodotto stesso con la realizzazione di prodotti e componenti con un maggior indice di riparabilità e manutenzione o con il reimpiego del prodotto, anche a seguito di eventuale manutenzione oppure permettendo più agevolmente il disassemblamento delle diverse componenti oppure modificandone i materiali costruttivi favorendone in questo modo il recupero, il trattamento e la riciclabilità;
  - nella valorizzazione dei rifiuti tramite il **riutilizzo di nuovi prodotti circolari** derivanti dal recupero o dalla preparazione per il riutilizzo, in sostituzione di materie prime o di additivi nei cicli produttivi.
4. Il bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59".
5. Gli interventi finanziati tramite il presente bando si pongono in sinergia e coerenza con quanto previsto dalla Strategia macroregionale EUSALP, in particolare con quanto previsto dalla Thematic Policy Area 1 - Azione 2, che si propone, nella versione aggiornata del suo work plan, la promozione dell'applicazione dei principi dell'economia circolare e dell'industria 4.0, in un'ottica di evoluzione all'approccio di industria 5.0. Per quanto riguarda EUSAIR, gli interventi contribuiscono all'obiettivo previsto dal Flagship “Favorire relazioni tra gli attori della *quadrupla elica* nei settori delle tecnologie



marine e delle biotecnologie blu per promuovere l'innovazione, lo sviluppo e l'adattamento delle imprese nel settore della bioeconomia blu" del Pilastro 1 "Crescita blu" - che tra le azioni indicate propone: "permettere lo sviluppo di nuovi prodotti eco-friendly secondo principi di economia circolare".

6. Il bando garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all'art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e quanto disposto all'art. 73, dello stesso Regolamento.

7. Il bando agevola interventi ed attività che contribuiscono al raggiungimento del seguente obiettivo dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione dell'Assemblea Generale del 25 settembre 2015:

- "Goal 12: Responsible Consumption and Production", per garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

8. In coerenza con quanto stabilito con DGR n. 299 del 21 marzo 2023, la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio.

9. Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto del Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28/06/2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria e del Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2021 approvato con Decreto n. 130 del 27 settembre 2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.

10. L'iniziativa intende contribuire al conseguimento delle priorità regionali stabilite nella "Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 -2027". Le proposte progettuali dovranno pertanto essere realizzate in conformità a uno tra gli Ambiti tematici Smart Agrifood, Smart Manufacturing e Smart Living & Energy alle rispettive traiettorie individuate nella S3<sup>1</sup>.

11. Ai fini del presente bando si intende per:

- **reingegnerizzazione:** modifica di un processo a partire dalla sua progettazione, al fine di migliorare o aggiungere funzionalità;
- **simbiosi industriale:** interazione tra aziende appartenenti a una filiera produttiva o ad una Rete Innovativa regionale nella quale i principi dell'economia circolare vengono applicati al fine di massimizzare il riutilizzo di risorse normalmente considerate scarti.

## Articolo 2

### Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Bando è pari a Euro sette milioni e duecentoquattordici mila duecentosei (7.214.206/00 euro). Gli interventi inseriti in graduatoria saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.

## Articolo 3

### Localizzazione

1. Gli interventi di cui al presente bando devono essere realizzati sul territorio della Regione del Veneto, in relazione all'unità locale/sede operativa del richiedente.

2. La localizzazione dell'intervento è definita dalla presenza in Veneto di un'unità locale o sede operativa in cui viene svolta l'attività di progetto, da indicare nella domanda di sostegno. Al fine di garantire il principio della stabilità dell'operazione previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021, il beneficiario dovrà garantire il mantenimento dell'unità locale/sede operativa anche nei tre anni successivi all'erogazione del saldo del contributo.

3. Per unità locali si intendono impianti operativi e gestionali (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, etc.) ubicati anche in luoghi diversi da quello della sede legale, nei quali si esercitano stabilmente una o più attività specifiche tra quelle dell'impresa. La sede operativa è uno dei luoghi dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale. Può coincidere o no con la sede legale, e deve essere regolarmente comunicata alla Camera di Commercio competente<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> DGR 474/2022 . Per approfondimenti: <https://www.innoveneto.org/ris-3-veneto-2021-2027/>

<sup>2</sup> Definizioni di unità locale e di sede operativa da Registro Imprese



4. La domanda può riguardare anche più sedi operative del beneficiario in Veneto.

#### Articolo 4

##### Soggetti ammissibili

1. Possono presentare domanda di sostegno i soggetti micro, piccole e medie imprese in forma singola che siano in possesso dei requisiti indicati nella tabella sotto riportata:

REQUISITO	DESCRIZIONE	IL REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE:
a) Status di PMI	Sono ammesse le micro, piccole e medie imprese (PMI) così come definite nell'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno
b) Localizzazione	L'impresa richiedente deve rispettare quanto indicato all'art. 3 del bando.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i 3 anni successivi al pagamento del saldo.
c) Obblighi presso Registro Imprese	L'impresa richiedente deve essere regolarmente costituita, iscritta nel registro delle imprese e attiva presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio; le imprese aventi sede legale in altro Stato comunitario devono essere in possesso di analoghi requisiti in conformità alla legislazione ivi vigente.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i 3 anni successivi al pagamento del saldo.
d) Non trovarsi nello stato di "Impresa in difficoltà"	Le imprese richiedenti, sia per le domande in regime di esenzione che in de minimis, non devono presentare le caratteristiche di impresa "in difficoltà" così come definite dall'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno.
e) Assenza di procedure in corso	L'impresa richiedente deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non deve trovarsi in stato di fallimento, essere sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, concordato con continuità aziendale, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i 3 anni successivi al pagamento del saldo.



f) Sostenibilità finanziaria (per PMI salvo casistiche specifiche non inquadrabili come infrastrutture o investimenti produttivi)	L'impresa richiedente, in caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, è tenuta a dimostrare idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell' art. 73, comma 2 d) del Reg. (UE) 2021/1060, soddisfacendo almeno una delle tre formule di seguito indicate: $CN > (CP - I)/2$ ; $OF/F < 8\%$ ; $SP/F \leq 20\%$ . <sup>3</sup>	Alla data di presentazione della domanda di sostegno.
g) Regolarità Contributiva	L'impresa richiedente deve presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS, INAIL e Casse di Previdenza dei professionisti.	Alla data di presentazione della domanda o, al più tardi, dovrà essere presente, entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 10. Il requisito deve essere mantenuto fino alla data di erogazione del saldo. L'insussistenza della regolarità contributiva alla data di presentazione delle domande di pagamento determina l'avvio dell'intervento sostitutivo, al fine di saldare il debito con l'ente creditore, in conformità con la normativa vigente.
h) Ambiti di attività economiche ammissibili	Le imprese non devono operare nei settori esclusi dall'applicazione dei Regolamenti (UE) n. 651/2014, articolo 1 paragrafo 3, o n. 2023/2831, articolo 1, a seconda del regime di aiuti scelto dall'impresa richiedente. Nel caso in cui l'impresa svolga molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione di costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 o n. 2023/2831.	Alla data di presentazione della domanda
i) Regolarità antimafia (solo se il contributo richiesto è superiore a euro 150.000,00)	L'impresa deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia. Il presente requisito costituisce una condizione risolutiva dell'ammissione al contributo la cui verifica sarà effettuata dopo l'approvazione della graduatoria e comunque prima del pagamento del sostegno.	La verifica sarà effettuata: - in fase di presentazione della domanda con dichiarazione all'interno del sistema informativo sul rispetto della normativa "antimafia" per le istanze che prevedono una

<sup>3</sup> Vedi appendice

		<p>erogazione superiore a Euro 150.000,00.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- successivamente e circoscritto ai soli progetti finanziabili, dovrà essere compilato il modello <b>“Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi antimafia”</b> secondo l’Allegato A2 ed inviato ad AVEPA con la prima domanda di pagamento.</li> </ul>
--	--	---

2. Ciascun beneficiario può partecipare al presente bando con una domanda di sostegno.

### Articolo 5

#### Interventi ammissibili

1. Ai fini del presente bando le tipologie d'intervento ammissibili al sostegno sono:
  - a. reingegnerizzazione del prodotto e/o del packaging del prodotto al fine di favorirne la durabilità, la riparabilità o le modalità di recupero, ivi inclusi gli impianti pilota;
  - b. reingegnerizzazione impiantistica del processo o del prodotto volte alla sostituzione di materie prime o additivi utilizzati nel ciclo produttivo con rifiuti, End of Waste (già autorizzati o da autorizzare) o sottoprodotti, ivi inclusi gli impianti pilota;
  - c. reingegnerizzazione del ciclo produttivo e/o modifiche gestionali del ciclo produttivo e della supply chain al fine di migliorare l'efficienza nella produzione tramite la riduzione dei consumi di risorse e degli scarti di lavorazione, ivi inclusi gli impianti pilota;
  - d. reingegnerizzazione del ciclo produttivo, anche in sinergia con diverse realtà produttive, che prevenga la produzione di rifiuti attraverso la creazione di una filiera di sottoprodotti.
  
2. Nel caso di interventi in regime di aiuti in esenzione ai sensi dell'art. 8 comma 1, lettera b) del presente bando, l'intervento dovrà avere inizio successivamente alla presentazione della domanda di sostegno oppure dovrà essere tecnicamente motivata l'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente al fine di verificare le condizioni previste per i costi ammissibili dal Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 47 par. 7 ultimo capoverso.<sup>4</sup>
  
3. Ai sensi dell'art. 63, comma 6 Regolamento (UE) 2021/1060 non sono ammissibili i progetti materialmente completati o pienamente attuati prima che sia stata presentata la domanda di sostegno a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.
  
4. La proposta progettuale deve rispettare i seguenti requisiti, pena la non ammissibilità del progetto:
  - a. deve essere coerente con il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate (PRGR), approvato con DGR n. 988/2022;
  - b. deve essere coerente con la Direttiva 2008/98/CE;
  - c. deve concentrarsi su recupero e valorizzazione a fini del riuso/re-immissione nel processo produttivo e non per lo smaltimento;

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 651/2014 art. 47 paragrafo 7 ultimo capoverso: *“Se l’investimento consiste nell’installazione di una componente aggiuntiva in un struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell’ambiente o se il richiedente dell’aiuto può dimostrare che in assenza dell’aiuto non avrebbe luogo alcun investimento, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento”.*



- d. deve avere carattere di innovazione a livello di prodotti o di processo, rispetto l'attuale sviluppo tecnologico del settore di riferimento.

5. I progetti dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale di cui alla DGR n.77 del 01/02/2022 consultabile al seguente link

<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas>

In modo particolare:

- a) in caso di investimenti materiali nelle PMI l'operazione comporta l'invarianza o il miglioramento, per unità di prodotto, delle prestazioni ambientali (invarianza o diminuzione dei consumi energetici, idrici e di materie prime, assenza di nuove fonti di emissioni, idriche, sonore, rifiuti, etc).
- b) gli interventi strutturali non devono comportare ulteriore consumo di suolo pertanto dovranno essere realizzati in aree classificate come produttive/industriali/commerciali, privilegiando superfici già impermeabilizzate/degradate e solo dove questa possibilità è preclusa si deve prevedere il recupero di una uguale superficie impermeabilizzata in area diversa;
- c) dovranno essere osservate le prescrizioni specifiche in tema di:
- gestione dei rifiuti,
  - siti Natura 2000

Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo. L'elenco dei siti rientranti nella Rete Natura 2000 è rinvenibile all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/download>.

- d) I progetti dovranno garantire il rispetto del principio DNSH (*Do Not Significant Harm*), di cui al paragrafo 5.9 della Valutazione Ambientale Strategica del PR FESR 2021-2027 e all'articolo 9 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2021/1060 "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo»" e degli obiettivi ambientali individuati dal Regolamento (UE) 2020/852 e Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 e Regolamento Delegato (UE) 2023/2486.

In fase di presentazione delle domande di acconto/saldo, le modalità con le quali sono state rispettate le prescrizioni del principio DNSH indicate nella Relazione Tecnica devono essere dettagliate in una perizia asseverata effettuata da un professionista coerentemente con le spese sostenute.

Le modalità con le quali sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti: a), b), c.i) e d) devono essere descritte nella Relazione tecnica, sezione sulla compatibilità ambientale, di cui all'art. 10 comma 6 punto 2;

Per le modalità con le quali viene rispettato il punto c.ii) si rinvia all'art. 10 comma 11.

6. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 2023/2831 non sono ammissibili i progetti che riguardano attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese connesse all'attività d'esportazione e i progetti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

7. I progetti:

- a. devono essere realizzati nell'ambito delle sedi operative ubicate sul territorio veneto; a tali sedi devono afferire tutte le spese richieste ad agevolazione;





- b. devono essere realizzati nel periodo di ammissibilità degli interventi e della spesa come di seguito specificato:

REGIME	PERIODO DI AMMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI E DELLE SPESE
De minimis: Regolamento (UE) n. 2023/2831	1 gennaio 2023 - fino alla data di conclusione del progetto ai sensi dell'art. 15 del presente bando.
In esenzione: Regolamento (UE) n. 651/2014	Data di presentazione della domanda di sostegno - fino alla data di conclusione del progetto ai sensi dell'art. 15 del presente bando.

8. Non sono ammissibili progetti o interventi il cui principale scopo consiste nell'incenerimento con recupero di energia.
9. Non sono ammissibili progetti riconducibili alle seguenti esclusioni previste dall'articolo 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058:
- gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche,
  - gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare.

#### Articolo 6 Spese ammissibili

1. Ai fini del calcolo del contributo vengono considerate ammissibili le spese riportate nella tabella sottostante.

CATEGORIA DI SPESA	VOCE DI SPESA
a) Acquisto di impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature	a1) rientrano in questa categoria i beni nuovi di fabbrica ovvero quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore), inclusi anche gli impianti pilota.
	a2) rientrano in questa categoria i beni usati, come specificato al comma 4 del presente articolo.
b) spese relative ad immobili, edifici e terreni	b1) Le spese relative all'acquisto del suolo sono ammesse nel limite del 10% della somma degli investimenti complessivi delle categorie a), d) ed e) ai sensi del Reg. 2021/1060 art. 64.
	b2) Le spese relative all'acquisto degli immobili sono ammesse nel limite del 20 % della somma degli investimenti complessivi della categorie a) del progetto e ai sensi del comma 9 del presente articolo.



c) spese per opere edili e impiantistiche	Rientrano in questa categoria le spese relative ad opere murarie e impiantistiche strettamente collegate alla funzionalità dell'intervento.
d) Licenze e servizi informatici inclusi servizi in cloud e software SaaS	Rientrano in questa categoria le spese di acquisizione di licenze e servizi informatici. Vengono riconosciute, per il periodo di ammissibilità delle spese previsto dall'Azione/bando anche le spese di canoni e abbonamenti di tali servizi. I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali del servizio. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le spese di cui alla presente lettera, ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.
e) Brevetti e diritti di uso e sfruttamento	Rientrano in questa categoria le spese collegate all'utilizzo di tali brevetti, marchi e diritti. I brevetti, le licenze, il know-how e le conoscenze tecniche non brevettate devono riguardare nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e sono ammissibili solo per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nelle unità produttive interessata dalla Proposta.
f) Consulenze specialistiche e servizi esterni.	Nella misura massima del 20% della somma degli importi complessivi delle categorie a), b), c), d), e). Sono ammissibili le spese per consulenze connesse alla Proposta che si riferiscono alle seguenti voci: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale (es. Relazione tecnica sulla compatibilità ambientale) (sia in fase di presentazione di progetto, sia in fase di rendicontazione di progetto), prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti. Per le spese per consulenze specialistiche e servizi esterni è possibile rivolgersi sia a soggetti pubblici che privati (ad esempio università, studi, liberi professionisti ecc).
g) Spese per garanzie	Rientrano in questa categoria le spese connesse alla stipula di fidejussioni finalizzate alla presentazione di domande di anticipo
h) Costi indiretti	Costi indiretti calcolati ai sensi dell'art. 54 lettera a) del Reg. 1060/2021 con tasso forfettario del <b>5%</b> relative alle lettere a), b), c), d), e), f), g) a copertura dei costi generali di gestione per cui è difficile determinare esattamente l'importo attribuibile all'attività progettuale (si tratta ad esempio di bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità, spese di assunzione, il personale di pulizia, acquisto di materiali di cancelleria, ecc.). Tale voce di costo non sarà riconosciuta automaticamente ma dovrà essere richiesta dal proponente all'interno del portale <b>Fondi.RVE</b> sia in fase di ammissibilità che in fase di rendicontazione finale; si precisa che tali costi non sono soggetti a rendicontazione analitica, ma la quota parte di contributo riconosciuto corrispondente è vincolata al pagamento di costi indiretti sostenuti dal beneficiario per spese generali.



2. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere:
  - sostenute e pagate esclusivamente dal beneficiario del sostegno del presente bando tramite conto corrente intestato e nella disponibilità dello stesso. In caso di società sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
  - congrue e pertinenti al progetto proposto, nonché direttamente imputabili, necessarie e funzionali alle attività previste nel progetto medesimo.
  - riferite a beni utilizzati nelle unità operative destinatarie dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all'impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;
  - sostenute e pagate a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di sostegno nel caso di scelta del regime in esenzione (Regolamento (UE) n. 2014/651) oppure dal 1 gennaio 2023 nel caso di scelta del regime "de minimis" (Regolamento (UE) n. 2023/2831). In entrambi i casi le spese devono essere pagate entro la conclusione del progetto; a tal fine farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e la relativa quietanza di pagamento;
  - indicate nel modulo informatico della domanda. In caso di discrepanza tra quanto inserito nel modulo informatico ed eventuali documenti allegati alla domanda, prevalgono le cifre inserite nell'applicativo informatico, se inferiore.
3. Il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, ad adottare una contabilità separata del progetto o all'utilizzo di codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione che permettano di identificare in maniera chiara la contabilità di progetto.
4. L'ammissibilità della spesa relativo all'acquisto di beni usati è condizionata al rilascio di:
  - una dichiarazione rilasciata dal venditore che attesta la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo;
  - una perizia asseverata effettuata da professionista, attestante che il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo e che le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.
5. La spesa relativa all'acquisto di edifici è ammissibile alle seguenti condizioni:
  - presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato come indicato alla lettera c), comma 1, dell'articolo 17, Dpr 22/2018, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
  - che le eventuali opere abusive siano marginali rispetto alle opere realizzate e siano esplicitati i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario, al cui compimento rimane condizionata l'erogazione delle risorse; non sono comunque ammesse le spese di regolarizzazione delle opere abusive;
  - una dichiarazione del venditore che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
  - che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione.
6. Le spese ammissibili si intendono al netto di IVA.



**Articolo 7****Spese non ammissibili**

1. Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021, nonché i costi di cui all'art. 64 del Regolamento (UE) n.1060/2021.
2. Non sono ammissibili al sostegno le spese riguardanti
  - a) le spese fornite da soggetti che non sono in rapporto di indipendenza con il soggetto beneficiario, ai sensi dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. Non sono altresì ammesse spese fatturate all'impresa beneficiaria dal proprio legale rappresentante o da qualunque altro soggetto appartenente agli organi societari del beneficiario, nonché dai soci (persone fisiche e giuridiche). In entrambi i casi vengono presi in considerazione i legami fra imprese e le partecipazioni fino a secondo livello.
  - b) la realizzazione di nuovi edifici;
  - c) le cd "ristrutturazioni importanti", definite dal documento "Indirizzi per la verifica dei progetti infrastrutturali per il periodo 2021 – 2027" nota Dipartimento per Politiche di Coesione e del Sud DCOE-0006204-P-09/10/2023.
  - d) lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
  - e) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
  - f) le spese i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione;
  - g) pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
  - h) beni usati e ricondizionati, salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 5;
  - i) per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
  - j) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
  - k) per le perdite su cambio di valuta;
  - l) relative ad ammende, penali e controversie legali;
  - m) capitale circolante e materiale di consumo, fatta eccezione quanto previsto all'art. 25 Regolamento GBER;
  - n) spese indicate in fattura senza un adeguato grado di dettaglio;
  - o) sostenute prima della data di presentazione della domanda di sostegno nel caso di scelta del regime di esenzione (Regolamento (UE) n. 2014/651) o prima del 1 gennaio 2023 nel caso di scelta del regime "de minimis" (Regolamento (UE) n. 2023/2831), e le spese pagate dopo il termine finale di chiusura del progetto;
  - p) spese correlate all'istanza di contributo, per la predisposizione della rendicontazione, il caricamento della domanda di sostegno e di pagamento, nonché le spese relative all'adempimento degli obblighi pubblicitari e informativi previsti (stampe, targhe, cartellonistica etc.);
  - q) spese inserite in fatture di importo imponibile inferiore ad euro 200,00 (duecento/00);
  - r) spese per interventi di delocalizzazione o che costituirebbero al trasferimento di un'unità produttiva ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) 2021/1060 e in conformità con l'art. 65, comma 1, lettera a) dello stesso Regolamento;
  - s) spese relative alle operazioni di smaltimento dei rifiuti e di recupero dei rifiuti per la produzione di energia come disciplinato dall'art. 47, comma 3 del Regolamento 651 del 2014;
  - t) le spese di gestione, funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo;
  - u) le spese per beni relativi all'attività di rappresentanza;
  - v) le spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto;
  - w) spese non pertinenti al progetto ammesso a sostegno e ogni altra categoria di spesa non prevista dal bando.
  - x) i costi di leasing.
  - y) L'Iva è un costo non ammissibile.



**Articolo 8**  
**Forma, soglie ed intensità del sostegno**

1. L'impresa richiedente il sostegno può scegliere, ai fini dell'erogazione del sostegno, fra uno dei seguenti regimi di aiuto:

a) regime di aiuti ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) “**de minimis**” n. 2023/2831.

In questo caso l'agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo n. 2023/2831, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 300.000,00 nell'arco di tre anni. Per ogni nuova concessione di aiuti “de minimis” si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nei tre anni precedenti”.

L'intensità massima dell'aiuto previsto, nella forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, è del 70% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto.

Sono ammissibili ai fini del presente bando gli interventi con importi complessivi di spesa ammissibile non inferiori a euro 50.000,00 (contributo minimo euro 35.000,00) e fino ad un massimo di euro 300.000,00 (contributo massimo concedibile euro 210.000,00).

SPESA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO AMMISSIBILE
minimo euro 50.000,00	minimo euro 35.000,00
massimo euro 300.000,00	massimo euro 210.000,00

Qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno il contributo concedibile comporti il superamento del massimale di euro 300.000,00 ai sensi del Regolamento “de minimis” n. 2023/2831, il contributo verrà proporzionalmente ridotto nel rispetto dei suddetti massimali e comunque fino al raggiungimento del limite minimo del contributo di cui al paragrafo precedente. Nel caso di riconduzione dell'importo al di sotto del limite minimo di cui sopra la domanda non è ammissibile.

b) regime di aiuti compatibili con il mercato interno, **in esenzione**, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 47 “Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti ”.

In tal caso le agevolazioni del presente bando sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (GU L 187 del 26 giugno 2014, pagine 1 – 78). Il Regolamento stabilisce che gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3 del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 17 e al capo primo del medesimo Regolamento.

Nel rispetto del principio di incentivazione previsto dal Regolamento 651/2014, l'inizio dei lavori deve essere successivo alla presentazione della domanda di sostegno. Inoltre, ai sensi dell'art. 47 paragrafo 7 del medesimo Regolamento, nella relazione di progetto deve essere tecnicamente motivata e dettagliata l'eventuale installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già



esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente, in tal caso, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento. Questo verrà valutato dalla CTV, a pena di inammissibilità nella fase iniziale e a pena di revoca dell'aiuto nella fase di saldo.

Per le micro e piccole imprese l'intensità massima dell'aiuto previsto, nella forma di contributo in conto capitale, è del 55% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto.

Per le medie imprese l'intensità massima dell'aiuto previsto, nella forma di contributo in conto capitale, è del 45% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto.

Sono ammissibili ai fini del presente bando interventi con importi complessivi di spesa ammissibile non inferiori a euro 300.000,00 e fino ad un massimo di euro 2.000.000,00.

TIPOLOGIA D'IMPRESA	SPESA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO AMMISSIBILE
Micro e piccole imprese: <b>55%</b> della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto	minimo 300.000 euro	minimo 165.000 euro
	massimo 2.000.000 euro	massimo 1.100.000 euro
Medie imprese: <b>45%</b> della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto	minimo 300.000 euro	minimo 135.000 euro
	massimo 2.000.000 euro	massimo 900.000 euro

2. Il regime d'aiuto sarà selezionato dall'impresa richiedente all'interno del quadro "Quadro interventi" della domanda in Fondi.RVE e non potrà essere modificato dopo i termini di scadenza delle domande di contributo, di cui all'articolo 10, comma 3, pena la revoca totale del contributo.

3. A pena di revoca, in fase di rendicontazione, a prescindere dal regime di aiuto scelto dal beneficiario, la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari alla soglia minima stabilita per i due regimi di aiuto e corrispondere alla totale realizzazione del progetto ammesso al sostegno.

### **Articolo 9 Cumulabilità degli aiuti**

1. Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, i contributi previsti dal presente bando sono cumulabili, per gli stessi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.

2. Le agevolazioni previste dal presente bando concesse ai sensi del Reg. (UE) n. 2023/2831, non sono cumulabili con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.



3. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 17, gli aiuti previsti dal presente bando possono essere cumulati:
- con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
  - con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.
4. Non sono comunque cumulabili, in relazione agli stessi costi ammissibili, le agevolazioni del presente bando con quelle finanziate nell'ambito della Programmazione 2021-2027 relativa ai fondi FEASR, attraverso il PSR Veneto.

#### Articolo 10

##### Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione

1. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il nuovo Sistema Informativo per la Programmazione dei fondi (Fondi.RVE) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>.
2. Dalla medesima pagina è sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso a Fondi.RVE
3. L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista dalle **ore 10.00 del giorno 23/04/2024** e sarà attiva fino alle **ore 17:00 del giorno 18/07/2024**. Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata in allegato di tutta la documentazione obbligatoria di cui al comma 6 e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti proponenti intendono presentare, la domanda potrà essere "Presentata" definitivamente tramite Fondi.RVE. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema Fondi.RVE e di invio della domanda si rinvia alla pagina pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>.
4. Gli interventi per la compilazione della domanda sono tre: de minimis; esenzione micro-piccola impresa ed esenzione media impresa. La scelta del regime di aiuto indicato non potrà in nessun caso essere modificata ad avvenuta presentazione della domanda di sostegno, la quale verrà istruita e valutata sulla base del modulo selezionato.
5. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare da Fondi.RVE la domanda di sostegno in formato "PDF", firmarla digitalmente (da parte del legale rappresentante dell'impresa o da un suo delegato, senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata>;
6. A corredo della domanda di sostegno occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nei precedenti commi, la seguente documentazione:

<p>Documentazione <b>obbligatoria a pena di inammissibilità</b> della domanda di sostegno</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Allegato A1</b> al presente bando, che consiste in una scheda riassuntiva della proposta progettuale con focus sugli elementi di valutazione e premialità di cui all'art. 11 del presente bando, firmata, <b>a pena di inammissibilità della domanda</b>, dal Legale rappresentante dell'impresa o da un suo delegato;</li> <li>2. Una <b>relazione tecnica</b>, firmata, <b>a pena di inammissibilità della domanda</b>, dal Legale rappresentante dell'impresa o da un suo delegato, che comprende le seguenti sezioni:</li> </ol>
---	---



	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sezione sulla compatibilità ambientale contenente un focus su ciascuna delle seguenti matrici: emissioni in atmosfera, emissioni allo scarico, rumore, suolo e sottosuolo, traffico, consumi energetici, confrontando la situazione ante-operam e post-operam; la sezione può contenere valutazioni effettuate con gli strumenti di Life Cycle Analysis, quali il Life Cycle Assessment; tale sezione inoltre deve contenere un'analisi più approfondita degli elementi di valutazione e premialità dell'Allegato A1. La relazione deve evidenziare il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5 comma 5, punti a) e b);</li> <li>● Sezione di inquadramento della filiera produttiva in cui rientra il progetto presentato, corredata di dati inerenti i quantitativi di materiali e rifiuti prodotti/lavorati;</li> <li>● Sezione tecnico economica illustrativa dell'intervento proposto, corredata da una quantificazione dei miglioramenti ambientali che si ritiene di ottenere con l'attuazione del progetto e comprensiva di cronoprogramma;</li> <li>● Sezione argomentata sulla coerenza con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (DGR n. 988/2022) e con la Direttiva 2008/98/CE. - art. 5 comma 5 punto c.i) del bando;</li> <li>● <b>Nel caso di intervento in esenzione</b>, sezione argomentata in cui si specifica se il soggetto richiedente in assenza dell'aiuto non avrebbe realizzato l'intervento e se nella relazione di progetto è stata tecnicamente motivata e dettagliata l'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente, in modo da richiedere che i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento ai sensi dell'art. 47 paragrafo 7 del Regolamento 651/2014.</li> <li>● Sezione argomentata del rispetto del principio DNSH «non arrecare un danno significativo» e degli obiettivi ambientali individuati dal Regolamento (UE) 2020/852 e Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 e Regolamento Delegato (UE) 2023/2486</li> </ul> <p>3. Copia delle certificazioni di cui all'articolo 11, comma 5, criterio numero 19). La mancata presentazione della copia delle certificazioni comporta la non attribuzione del relativo punteggio in fase istruttoria.</p> <p>4. APE attestante i criteri numero 14) e 15) dell'articolo 11, comma 5. La mancata presentazione del documento, comporta la non attribuzione del relativo punteggio in fase istruttoria.</p>
<p>Documentazione ulteriore da allegare e necessaria per lo svolgimento dell'attività istruttoria.</p>	<p>5. Ai fini del calcolo della dimensione aziendale/verifica dello stato di "impresa in difficoltà":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e deposito del bilancio (anche se collegate o associate all'impresa beneficiaria), copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e relative dichiarazioni IVA presentate trasmesse all'Agenzia delle Entrate o documentazione equipollente per le imprese aventi sede legale in uno Stato estero;</li> </ul>





	<p>- per le imprese neocostituite (anche se collegate o associate all'impresa beneficiaria) che, alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo che dia evidenza dei dati di fatturato, totale attivo patrimoniale e ULA.</p> <p>6. Per le imprese che hanno sede legale in altro stato dell'Unione Europea, documentazione equivalente alla visura camerale estratta dal registro delle imprese dello stato nel quale l'impresa ha sede da cui possano essere desunte le informazioni richieste per il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), e), f), g).</p>
--	--

7. Tutta la documentazione e gli allegati citati al precedente comma, prima del caricamento definitivo in Fondi.RVE, devono essere convertiti in formato "PDF".

8. La domanda, comprensiva degli allegati, è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli articoli 46, 47, 48 del DPR n. 445/2000 ed è soggetta alle conseguenze e alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso DPR nel caso di dichiarazioni mendaci.

9. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00. Il numero identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportate nell'apposito riquadro presente in Fondi.RVE o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F24. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F24 quietanzato riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

10. Tenuto conto delle modalità di presentazione di cui ai precedenti commi, la domanda non può essere presentata e non può essere ritenuta ammissibile qualora:

- a. non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
- b. non sia presentata nei termini di cui al comma 3;
- c. sia redatta, sottoscritta o inviata secondo modalità non previste dal presente bando;
- d. sia priva della documentazione obbligatoria prevista dal comma 6;
- e. sia presentata su modulistica diversa da quella prevista dal bando e che non contenga tutte le informazioni in questa dettagliate (limitatamente alla documentazione obbligatoria)

11. L'impresa dovrà inoltre selezionare e completare le seguenti dichiarazioni nel relativo quadro in sede di compilazione della domanda nel sistema informatico:

- a. dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza;
- b. dichiarazione sul rispetto della normativa "antimafia" per le istanze che prevedono una erogazione superiore a Euro 150.000,00.

12. Una volta presentata, la domanda non può essere integrata nei documenti indicati come obbligatori per i quali è esclusivamente consentita la regolarizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 71 comma 3 del DPR 445/2000 e dall'art. 6 comma 1 lettera b) della Legge 241/1990 da effettuarsi entro il termine comunicato al richiedente.

13. Dalla data di presentazione della domanda di sostegno al provvedimento di concessione non sono ammesse variazioni del soggetto richiedente.

15. Gli allegati di cui ai commi precedenti, ove si tratti di documenti per i quali la firma è elemento costitutivo, devono risultare firmati prima del caricamento definitivo nel sistema informatico. In particolare, devono essere prodotti e risultare firmati i seguenti documenti, con firma digitale, da parte del Legale Rappresentante dell'impresa o un suo delegato:

- la domanda di sostegno;



- l'Allegato A1 "Valutazione della proposta progettuale";
- la relazione tecnica allegata alla proposta progettuale;

### Articolo 11

#### Valutazione delle domande

1. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123/1998. La domanda, completa della documentazione richiesta, è sottoposta da parte di AVEPA - Area Gestione FESR alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5. L'iter di valutazione delle domande e del progetto è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente Bando applica i Criteri di Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR Veneto il 23/02/2023 e 08/06/2023, ai sensi art. 40 c.2 lett. a) Reg. (UE) 2021/1060.

2. È prevista una Commissione Tecnica di Valutazione (d'ora in avanti "CTV") nominata con atto del Direttore di AVEPA, che opererà in conformità alle disposizioni assunte dall'Agenzia, ed è composta da 3 componenti di comprovata esperienza nelle discipline tecniche, individuati tra gli iscritti al Registro degli esperti scientifici indipendenti (REPRISE) istituito presso il Ministero dell'Università e della Ricerca..

3. Alle attività della CTV possono partecipare in qualità di uditori:

- i dirigenti dell'Area gestione FESR e del Settore gestione interventi FESR di AVEPA e/o un loro delegato;
- i dirigenti della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del Veneto e/o un loro delegato.

4. L'istruttoria amministrativa è svolta da AVEPA, la quale verifica:

- che la domanda sia stata trasmessa nelle forme e con le modalità prescritte dal bando;
- che la domanda sia corredata della documentazione richiesta;
- che il richiedente il sostegno sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti all'art. 4;
- il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità di ciascuna spesa prevista: il mancato rispetto determina la non ammissibilità della spesa preventivata e lo stralcio dal preventivo di spesa (budget) di progetto della spesa non ammissibile;
- la sussistenza di una idonea sostenibilità finanziaria da parte dell'impresa in rapporto al progetto da realizzare, così come declinata all'art. 4 comma 1 lettera f), sulla base dei dati dichiarati nel sistema informativo e dell'eventuale documentazione indicata in Appendice 1.

5. L'istruttoria tecnica è svolta dalla CTV che, una volta verificata la coerenza della domanda con i contenuti e gli obiettivi specifici dell'azione, effettua una valutazione tecnica sul contenuto del progetto presentato, in particolare per quanto riguarda la documentazione tecnica di cui all'art. 10, comma 6, punti 1), 2), 3) e 4) ed i requisiti dell'intervento previsti dall'art. 5 comma 4, verifica la congruità delle spese rispetto al progetto e procede all'attribuzione dei punteggi utili alla formazione della graduatoria di ammissibilità alla concessione del sostegno. Nello specifico, la CTV assegna il punteggio sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

#### TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE

Criteria di valutazione relativi alla proposta progettuale	Punteggi
1- Definizione degli obiettivi	Obiettivi non definiti/specificati: <b>0 punti</b> Obiettivi generici: <b>1 punto</b>



	Obiettivi dettagliati con indicazione di valori target: <b>2 punti</b>
2- Realizzazione/modifica di impianti di recupero o smaltimento che comportino l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile rispetto a quelle in esercizio (art. 12 comma 2 della Norma di Piano); in caso di interventi non inerenti impianti di trattamento rifiuti, qualità della metodologia/tecnologie e delle procedure di attuazione dell'intervento	Metodologia/tecnologie/procedure obsolete: <b>0 punti</b> Metodologia/tecnologie/procedure efficienti senza carattere innovativo nella filiera di riferimento: <b>1 punto</b> Metodologia/tecnologie/procedure efficienti e con carattere innovativo nella filiera di riferimento: <b>2 punti</b>
3- Capacità di riciclo di materia all'interno del ciclo produttivo (nel caso di produzione di beni) o capacità di recupero di rifiuti (nel caso di trattamento di rifiuti)	0% del materiale da riciclare in ingresso: <b>0 punti</b> 0,1 -5% del materiale da riciclare in ingresso: <b>1 punto</b> 5 - 10% del materiale da riciclare in ingresso: <b>2 punti</b> 10 - 100% del materiale da riciclare in ingresso: <b>3 punti</b>
4- Riduzione della produzione di rifiuti totale (nel caso di produzione di beni)	0 - 1% della tipologia di rifiuto prodotto: <b>0 punti</b> 1-20% della tipologia di rifiuto prodotto: <b>2 punti</b> 20 - 40% della tipologia di rifiuto prodotto: <b>4 punti</b> 40 - 60% della tipologia di rifiuto prodotto: <b>6 punti</b> 60 - 80% della tipologia di rifiuto prodotto: <b>8 punti</b> 80 - 100% della tipologia di rifiuto prodotto: <b>10 punti</b>
5- Riduzione della produzione di rifiuti pericolosi (nel caso di produzione di beni)	0 - 1% di riduzione dei rifiuti pericolosi: <b>0 punti</b> 1 - 50 % di riduzione dei rifiuti pericolosi: <b>1 punto</b> 50 - 100 % di riduzione dei rifiuti pericolosi: <b>2 punti</b>
6- Utilizzo di sottoprodotti o di rifiuti o di End of Waste all'interno del processo produttivo	0 - 1% del materiale in ingresso: <b>0 punti</b> 1-20% del materiale in ingresso: <b>2 punti</b> 20 - 40% del materiale in ingresso: <b>4 punti</b> 40 - 60% del materiale in ingresso: <b>6 punti</b> 60 - 80% del materiale in ingresso: <b>8 punti</b> 80 - 100% del materiale in ingresso: <b>10 punti</b>
7- Grado di applicazione/replicabilità in altri contesti produttivi e/o territoriali	Non applicabile in altri contesti: <b>0 punti</b> Applicabile ad altre realtà all'interno della stessa filiera: <b>1 punto</b> Facilmente replicabile in altri contesti e filiere: <b>2 punti</b>



8- Qualità economico-finanziaria del progetto in termini di economicità della proposta (rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi).	Il progetto non presenta elementi di economicità finanziaria: <b>0 punti</b> Il progetto presenta elementi di economicità: <b>1 punto</b>
9- Caratteristiche di innovazione del processo tecnologico	Assenza di carattere innovativo: <b>0 punti</b> Carattere innovativo limitato a una fase del ciclo produttivo: <b>1 punto</b> Carattere innovativo relativo a tutto la linea produttiva: <b>2 punti</b>
10- Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della norma di Piano, realizzazione/modifica di impianti di recupero e di smaltimento per le tipologie di rifiuti per le quali non viene soddisfatto il fabbisogno regionale, compresi i rifiuti contenenti amianto.	Fabbisogno regionale impiantistico già soddisfatto o non censito da PRGR (D. 988/2022): <b>0 punti</b> Carenza impiantistica regionale da PRGR (D. 988/2022): <b>5 punti</b>
11- Implementazione di pratiche di ecodesign sostenibile dei prodotti con realizzazione di prodotti e componenti con maggior indice di riparabilità e manutenzione	Assenza di pratiche: <b>0 punti</b> Presenza di pratiche sul packaging: <b>1 punto</b> Presenza di pratiche sul prodotto: <b>2 punti</b>

<b>Elementi di premialità</b>	
12- Intervento nelle aree/filiere di criticità individuate nel PRGR (D. 988/2022)	Mancanza elemento di premialità: <b>0 punti</b> Presenza elemento di premialità: <b>2 punti</b>
13- Incidenza delle tonnellate trattabili dall'impianto (o dall'ammodernamento dello stesso) oggetto dell'Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata nel territorio Veneto	Tonnellate trattabili nell'impianto = <1% del fabbisogno regionale: <b>0 punti</b> Tonnellate trattabili nell'impianto da 1 a 10% del fabbisogno regionale: <b>1 punto</b> Tonnellate trattabili nell'impianto da 10 a 100% del fabbisogno regionale: <b>2 punti</b>
14- Riduzione dei consumi energetici	Mancanza elemento di premialità: <b>0 punti</b> Presenza elemento di premialità: <b>1 punto</b>
15- Riduzione delle emissioni in atmosfera convogliate o fuggitive o diffuse, dirette o indirette	Mancanza elemento di premialità: <b>0 punti</b> Presenza elemento di premialità: <b>1 punto</b>
16- Progetto funzionale all'ottenimento di una etichettatura attestante la sostenibilità ambientale o il recupero di materia (es. Remade in Italy, Plastica Seconda Vita, Ecolabel...)	Mancanza elemento di premialità: <b>0 punti</b> Presenza elemento di premialità: <b>1 punto</b>
17- Progetti di simbiosi industriale (Appartenere alla Rete Innovativa Regionale entro il termine ultimo di presentazione delle domande ai sensi dell'art. 15)	Mancanza elemento di premialità: <b>0 punti</b> Presenza elemento di premialità: <b>3 punti</b>
18- Localizzazione delle imprese o delle unità locali coinvolte nelle aree comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla CE con decisione C (2022) 1545	Mancanza elemento di premialità: <b>0 punti</b> Presenza elemento di premialità: <b>1 punto</b>



final del 18.03.2022 (c.d. AREE 107.3.C). Le aree sono indicate nella DGR n. 517/2022.	
19- Possesso di una o più certificazioni ambientali	Mancanza elemento di premialità: <b>0 punti</b> Presenza elemento di premialità: <b>1 punto</b>

6. Sono valutabili ammissibili alla graduatoria utile alla concessione del sostegno i progetti che ottengano un punteggio minimo complessivo di 13 punti.

7. In caso di parità di punteggio, sarà data preferenza secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

8. In fase di istruttoria della domanda di acconto e della domanda di saldo, la CTV verifica che non vi siano difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e ai relativi contenuti inseriti nel documento progettuale. L'istruttoria della CTV sulla domanda di saldo comprende inoltre la verifica dell'effettiva realizzazione degli interventi che hanno comportato attribuzione di punteggio in fase di ammissibilità al fine della conferma o rettifica dei criteri di valutazione n. 3, 4, 5, 6 e 9 e dei criteri di premialità n. 13, 14 e 15 (sulla base della perizia asseverata di cui all'articolo 16), la verifica del conseguente mantenimento dei requisiti di finanziabilità e la verifica dell'art. 5 comma 4. La valutazione sui criteri di valutazione saranno oggetto di verifica in fase di saldo e se la rivalutazione comporta un punteggio inferiore ai valori minimi previsti al comma 6 o inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto finanziato, comporta l'avvio della procedura di decadenza totale come prevista al successivo articolo 18.

9. Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti, le modifiche/integrazioni documentali che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria (compresi eventuali allegati a dimostrazione dei punteggi), che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di sostegno, non potranno comportare un aumento del punteggio o la sua conferma, nel caso fosse stato un punteggio maggiore di quello spettante con i dati presenti al momento della presentazione della domanda, mentre ne potranno determinare una diminuzione.

## Articolo 12

### Formazione della graduatoria delle proposte progettuali e concessione del sostegno

1. Entro 120 giorni dalla chiusura del bando, il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA adotta il provvedimento che approva la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno, con assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'impresa richiedente e l'elenco delle domande non ammissibili.

2. Il decreto è pubblicato nel BUR e inserito nel sito istituzionale di AVEPA e della Regione.

3. Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento citato, AVEPA comunica all'impresa richiedente l'esito istruttorio indicando, in caso di ammissibilità della domanda, l'ammontare di spesa ammessa alle agevolazioni e l'importo del sostegno concesso. In caso di inammissibilità della domanda viene comunicata la motivazione che ha determinato il rigetto.

4. Alla proposta progettuale classificatasi ultima in graduatoria viene destinato un sostegno pari alla quota parte residua dello stanziamento disponibile. Nel caso di finanziamento parziale dell'ultimo beneficiario in posizione utile in graduatoria, il progetto dovrà essere realizzato così come presentato in sede di domanda di sostegno e approvato dalla CTV. Le spese rendicontate a saldo dovranno corrispondere alle spese indicate dal beneficiario nella domanda di sostegno e ammesse al finanziamento.

## Articolo 13

### Obblighi a carico del beneficiario

1. Il beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:

- a) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati da AVEPA, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
- b) dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, delle eventuali variazioni relative allo stesso beneficiario quali



- variazioni di natura societaria o altre variazioni comunque oggetto di comunicazione alla Camera di Commercio;
- c) dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, dell'eventuale rinuncia al sostegno, richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
- d) conservare dal momento di presentazione della domanda, per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
- e) annullare e conservare in originale presso la propria sede la marca da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di sostegno;
- f) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto: tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti autorizzati;
- g) rispettare gli obblighi previsti dalla L. 124/2017 art. 1, c. 125-129 in materia di registrazione contabile del contributo ricevuto nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;
- h) collaborare, fornire la documentazione richiesta e accettare i controlli che AVEPA, la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
- i) rispettare le limitazioni sulla cumulabilità degli aiuti e sul divieto di doppio finanziamento, come specificato all'articolo 9;
- j) mantenere i requisiti di ammissibilità previsti nella tabella all'art. 4, comma 1,:
- lettere b, c), e), g) ed i) fino al momento dell'erogazione del sostegno,
  - lettere b, c) ed e) per un periodo di almeno tre anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
- k) mantenere la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione;
- l) non procedere all'alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando nei *tre* anni successivi al pagamento della domanda di saldo;
- m) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali di AVEPA, della Regione e dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato;
- n) laddove richiesto e nel caso di collegamento o associazione con imprese estere, a pena di inammissibilità il beneficiario dovrà fornire i dati relativi al bilancio\fatturato\ULA dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato delle imprese collegate o associate, ai fini del calcolo della dimensione aziendale;
- o) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate con l'intervento del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20 del presente bando;
- p) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro i termini previsto dall'art. 15 del presente bando;
- q) presentare la rendicontazione delle spese sostenute e la domanda di erogazione del saldo entro i termini perentori previsti agli artt. 15 e 16 del presente bando;
- r) rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
- s) inserire nei giustificativi di spesa il Codice Unico di Progetto (CUP), ovvero nei casi di cui all'articolo 16, produrre in rendicontazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) in cui si elencano gli estremi del giustificativo interessato, la fonte di finanziamento e l'importo esposto e si dichiara che non è stato possibile a tempo debito procedere all'annullamento della fattura tramite l'indicazione del CUP nell'oggetto del documento;
- t) compilare la dichiarazione, presente nel Sistema Informativo, "Quadro Dichiarazioni",



- in relazione alle domande di sostegno e di pagamento, con cui viene dichiarato che le spese inserite nella domanda di rimborso non ricevano il sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione né il sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma;
- u) rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
  - v) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
  - w) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di decadenza, comprensive di interessi;
  - x) soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) di cui all'articolo 5, comma 5 punto d).

2. Cirscritto ai soli progetti finanziabili, dovrà essere compilato il modello “**Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi antimafia**” secondo l'Allegato A2 del presente bando ed inviato ad AVEPA con la prima domanda di pagamento.
3. La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

#### Articolo 14

##### Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi

1. Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il *24 mesi dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità*.

L'intervento si considera concluso e operativo quando:

- le attività sono state effettivamente realizzate;
- le spese sono state sostenute e pagate, ossia sono stati emessi e quietanzati i giustificativi di spesa entro la data di conclusione;
- abbia raggiunto gli obiettivi che sono stati alla base della valutazione di ammissibilità nella graduatoria per la concessione del sostegno;

E' ammessa una sola richiesta di variazione del progetto in relazione agli investimenti previsti che potrà essere presentata dalle ore 10:00 del 22 aprile 2025 e non oltre le ore 17:00 del 5 settembre 2025, e pertanto sarà sottoposta all'esame della CTV assieme al rendiconto intermedio.

La richiesta di variazione deve essere motivata con comprovate ragioni tecniche, comunque non peggiorative del progetto iniziale. La richiesta di variazione dovrà essere comunicata ad AVEPA – Area gestione FESR, tramite applicativo informatico che si avvarrà della CTV per le determinazioni del caso.

Sono ammissibili compensazioni tra le categorie di spesa ammesse, non superiori al 20% dell'importo originario di spesa ammessa al sostegno, purché motivate e non devono comportare un peggioramento del progetto iniziale e nel rispetto del paragrafo successivo.

Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto che comportino:

- il cambiamento delle finalità, della natura, della funzione e della tipologia dell'operazione oggetto della domanda di sostegno iniziale;
- le compensazioni tra le categorie di spesa ammissibili che superino il 20% dell'importo originario di spesa ammessa al sostegno;
- l'inserimento di categorie di spesa non presenti nel progetto e nella domanda di sostegno ammessa a contributo.



Le variazioni sono approvate da Avepa, che si avvarrà della CTV per le determinazioni del caso, e provvederà a comunicare l'esito al beneficiario.

2. Qualora, dopo il provvedimento di concessione e fino all'erogazione del saldo, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto, quest'ultimo può, previa comunicazione tempestiva nelle modalità di cui sopra, richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando. Il subentrante dovrà sottoscrivere nella domanda di subentro le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. AVEPA verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario. Viene comunicato anche il nuovo sostegno, che viene calcolato sulla base della misura agevolativa relativa al soggetto subentrante e che, comunque, non può superare l'importo indicato nel decreto di concessione originario. Qualora, invece, accerti il difetto dei requisiti comunica al richiedente il rigetto della richiesta di subentro e l'avvio della procedura di revoca del sostegno ai sensi dell'articolo 18.

3. Nel caso in cui, dopo l'erogazione del saldo, ma entro il periodo vincolativo previsto per la stabilità delle operazioni, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto di azienda, il beneficiario deve darne preventiva comunicazione ad AVEPA. Il soggetto subentrante dovrà sottoscrivere gli impegni assunti dal cedente. In tale caso, AVEPA ne prende atto avvertendo sia il cedente che il subentrante che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo vincolativo determineranno l'avvio della procedura di riduzione del sostegno nei confronti del subentrante stesso ai sensi dell'articolo 18. Qualora il subentrante non intenda assumersi gli impegni del cedente, AVEPA avvia nei confronti di quest'ultimo la procedura di riduzione del sostegno in proporzione al periodo per il quale i requisiti di stabilità non sono stati soddisfatti.

#### Art. 15

##### Tempi di realizzazione del progetto

1. Si riporta di seguito l'elenco riassuntivo delle varie fasi e scadenze di progetto:

FASE	TEMPISTICA/SCADENZE
<b>Avvio progetto</b>	le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della domanda di sostegno nel caso di scelta del regime in esenzione (Regolamento (UE) n. 2014/651) oppure dal 1 gennaio 2023 nel caso di scelta del regime "de minimis" (Regolamento (UE) n. 2023/2831).
<b>Apertura presentazione domanda di sostegno</b>	dalle ore 10:00 del 23/04/2024
<b>Chiusura presentazione domanda di sostegno</b>	entro le ore 17:00 del 18/07/2024
<b>Presentazione domanda di anticipo (facoltativa)</b>	entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità del sostegno e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza
<b>Eventuale domanda di variazione progettuale</b>	la domanda può essere presentata dalle ore 10:00 del 22 aprile 2025 e non oltre le ore 17:00 del 5 settembre 2025
<b>Presentazione domanda di acconto (obbligatoria)</b>	la domanda può essere presentata dopo 90 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità e non oltre le ore 17:00 del 5 settembre 2025
<b>Conclusione del progetto</b>	entro 24 mesi dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità del sostegno e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza





<b>Presentazione domanda di saldo</b>	la domanda può essere presentata dopo 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità e non oltre i 24 mesi dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità del sostegno e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza
---------------------------------------	--

### Articolo 16

#### Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno

1. L'erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire mediante anticipo, acconto e saldo con le modalità e le tempistiche previste dal manuale procedurale PR FESR (par. 2.5 sezione II).
2. Le domande di erogazione dell'anticipazione o di acconto e del saldo del sostegno, con la relativa documentazione allegata, prima del caricamento definitivo nel Sistema informatico, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o un suo delegato.
3. Il pagamento del sostegno è disposto da Avepa al beneficiario richiedente, nelle seguenti modalità:

<b>TIPO DOMANDA</b>	<b>TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	<b>SOGLIE DI SPESA</b>	<b>DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE</b>
<b><u>Anticipo</u></b> (facoltativo)	entro 120 giorni dalla pubblicazione nel BUR del decreto di finanziabilità del sostegno ed in ogni caso entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile.	pari al <b>40%</b> del sostegno concesso	Garanzia fideiussoria sottoscritta in originale se cartacea oppure con firma digitale, fornita da una banca, da una società di assicurazione o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), a copertura del 100% dell'importo oggetto dell'anticipo, redatta secondo il modello "Schema – Fideiussori PR FESR 2021-2027 disponibile nel sito internet di AVEPA <a href="https://www.avepa.it/modulistica-generale-pr-fesr-2021-2027">https://www.avepa.it/modulistica-generale-pr-fesr-2021-2027</a> nella sezione PR FESR 2021-2027 > Modulistica generale.  Lo svincolo della fideiussione avverrà contestualmente alla liquidazione della domanda di saldo.
<b><u>Acconto obbligatorio</u></b>	la domanda può essere presentata dopo 90 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità e non oltre le ore 17:00 del <b>5 settembre 2025</b> .	La spesa rendicontata in acconto dal beneficiario deve essere pari ad almeno il <b>30%</b> della spesa ammessa a sostegno.  Il sostegno relativo all'acconto, cumulato con	- relazione intermedia, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o un suo delegato, sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti;  - perizia asseverata effettuata da un professionista che dia evidenza del rispetto del principio del DNSH ( <i>Do Not</i>



	<p>Nel caso in cui l'acconto venga presentato tardivamente, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni; oltre tale termine viene disposta la decadenza totale.</p>	<p>l'anticipo, se richiesto, non può superare l'<b>80%</b> del <u>sostegno</u> concesso.</p>	<p><i>Significant Harm</i>) coerentemente con le spese sostenute.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi, pari ad almeno il 40% delle spese previste e ammesse al sostegno;</li> <li>- documenti giustificativi di pagamento;</li> <li>- ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate.</li> <li>- In caso di acquisto di beni usati oppure edifici, ai sensi dell'art. 6 c. 4 e 5 del presente bando, Dichiarazione da parte del venditore ai sensi del DPR n. 445/200, secondo l'Allegato A3 "<b>Dichiarazione venditore acquisto beni usati</b>" e Allegato A4 "<b>Dichiarazione venditore acquisto immobili</b>".</li> </ul>
<b><u>Saldo</u></b>	<p>la domanda può essere presentata dopo 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità e non oltre i 24 mesi dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità del sostegno e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza</p> <p>Nel caso in cui il saldo venga presentato tardivamente, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un</p>	<p>Si rimanda a quanto previsto all'art. 18 del presente bando</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- relazione finale, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo delegato, sulla proposta progettuale realizzata e sugli obiettivi raggiunti contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo della attività progettuale dopo il termine del progetto";</li> <li>- perizia asseverata effettuata da un professionista post - operam delle valutazioni contenute nella sezione sulla compatibilità ambientale della relazione tecnica, prevista dall'art. 10 comma 6 punto 2. Inoltre, tale perizia deve dare evidenza del rispetto del principio del DNSH (<i>Do Not Significant Harm</i>) coerentemente con le spese sostenute.</li> <li>- fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi;</li> <li>- documenti giustificativi di pagamento;</li> </ul>



	massimo di 20 giorni; oltre tale termine viene disposta la decadenza totale.		<p>- In caso di acquisto di beni usati oppure edifici, ai sensi dell'art. 6 c. 4 e 5 del presente bando, Dichiarazione da parte del venditore ai sensi del DPR n. 445/200, secondo l'Allegato A3 "<b>Dichiarazione venditore acquisto beni usati</b>" e Allegato A4 "<b>Dichiarazione venditore acquisto immobili</b>".</p> <p>- ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate;</p> <p>- documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster oltre che l'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 20.</p>
--	--	--	---

4. Unitamente alla domanda di pagamento, inoltre, è necessario allegare la documentazione giustificativa relativa alla specifica voce di spesa, come indicato nella tabella di seguito riportata:

CATEGORIA DI SPESA	GIUSTIFICATIVI DI SPESA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO
a) Acquisto di impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature	a1) - Eventuale certificato di collaudo e/o dichiarazione di conformità.
	<p>a2) - Eventuale certificato di collaudo e/o dichiarazione di conformità;</p> <p>- Una perizia asseverata effettuata da professionista, attestante che il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo e che le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.</p> <p>- Ai sensi dell'art. 6 c. 4 del presente bando, dichiarazione da parte del venditore, ai sensi del DPR n. 445/200, secondo l'Allegato A3 "<b>Dichiarazione venditore acquisto beni usati</b>".</p>
b) spese relative ad immobili, edifici e terreni	b1) - Perizia giurata di parte redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso



	<p>b2) - Perizia giurata redatta da un valutatore qualificato come indicato alla lettera c), comma 1, dell'articolo 17, Dpr 22/2018, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visura catastale storica</li> <li>- Atto di compravendita dell'immobile acquistato dal beneficiario</li> <li>- Ai sensi dell'art. 6 c. 5 del presente bando, dichiarazione da parte del venditore, ai sensi del DPR n. 445/200, Allegato A4 <b>“Dichiarazione venditore acquisto immobili”</b>.</li> </ul>
c) spese per opere edili e impiantistiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Computo metrico</li> <li>● Eventuale titolo edilizio</li> <li>● Certificato di fine lavori</li> <li>● Dichiarazione di conformità dell'impianto</li> </ul>
d) Licenze e servizi informatici inclusi servizi in cloud e software SaaS	Licenza d'uso o contratto
e) Brevetti e diritti di uso e sfruttamento	Licenza d'uso o contratto
f) Consulenze specialistiche e servizi esterni	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Documentazione di natura contrattuale (contratto, convenzione o lettera di incarico ecc.) da cui si evincano le attività, l'oggetto della prestazione, la durata dell'incarico e l'eventuale importo;</li> <li>● Curriculum vitae del professionista o dell'azienda di consulenza (persone fisiche in possesso di partita IVA / legale rappresentante dell'impresa);</li> <li>● Relazione dettagliata dell'attività svolta che ne descriva le modalità operative condotte e i risultati della consulenza rispetto agli obiettivi intermedi e/o finali raggiunti; la relazione deve essere chiaramente riconducibile al consulente che ha eseguito la prestazione</li> </ul>

5. Le fatture/titoli di spesa rendicontati dovranno riportare, nella causale/oggetto della fattura, la dicitura “Spesa agevolata a valere sul PR FESR Veneto 2021-2027”, Azione X.X.X. DGR \_/2023”; nel caso non sia possibile inserire tale dicitura, il beneficiario dovrà compilare una dichiarazione in tal senso nel “quadro dichiarazioni” della domanda di pagamento;

6. Ai sensi della Legge n.41 del 21/04/2023 pubblicata sulla G.U. n.94 del 21/04/2023, a partire dal 1 giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP). Nel caso di fatture elettroniche prodotte in formato .xml, il codice CUP deve essere inserito nella descrizione della fattura. In caso di giustificativi di spesa emessi prima della estrazione del CUP assegnato al progetto da parte di Avepa



all'atto della concessione dell'agevolazione, il beneficiario dovrà produrre in rendicontazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) in cui si elencano gli estremi del giustificativo interessato, la fonte di finanziamento e l'importo esposto e si dichiara che non è stato possibile a tempo debito procedere all'annullamento della fattura tramite l'indicazione del CUP nell'oggetto del documento.

7. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere conformi a quanto indicato all'art. 6 comma 2 del bando.

8. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto corrente a lui intestato. Nel caso di impresa individuale, le spese ammesse a contributo possono essere addebitate anche su un conto co-intestato, purché, nello stesso, figuri il titolare dell'impresa e a condizione che le disposizioni di pagamento (bonifici, ri.ba. o assegni ecc.) siano sottoscritte esclusivamente dallo stesso titolare. Diversamente, se si dispone di un conto dedicato, saranno accettati gli addebiti sul conto disposti da un soggetto terzo previa esibizione della delega a operare sul conto dell'impresa.

9. Ciascuna spesa è ammissibile se interamente pagata e accompagnata dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento (farà fede la data valuta). Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)	<p>estratto conto bancario/postale o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata, o mensilità pagata per i costi di personale;</li> <li>• il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.)</li> <li>• nei casi in cui l'estratto del c/c indichi l'addebito cumulativo di più disposizioni è necessario allegare copia della distinta di ordinativo dei relativi bonifici completa delle riferite causali di pagamento.</li> </ul>	<p>Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.</p>
Ricevuta bancaria	<p>estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;</li> <li>• il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).</li> </ul>	<p>Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.</p>



Ricevuta bancaria cumulativa	<p>1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;</li> <li>• il codice identificativo dell'operazione.</li> </ul> <p>2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.</p>	<p>Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il numero della fattura è necessario allegare dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.</p>
Assegno bancario non trasferibile	<p>1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• Il numero assegno.</li> </ul> <p>2) copia leggibile dell'assegno;</p> <p>3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il numero dell'assegno;</li> <li>• il numero e la data della fattura;</li> <li>• l'esito positivo dell'operazione.</li> </ul>	<p>Non è sufficiente la sola matrice; Non sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario. Come "data di valuta" va intesa la data nella quale la banca del pagatore effettua l'addebito nel conto di pagamento.</p>
Carta di credito (intestata all'impresa beneficiaria)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente l'addebito delle operazioni.</li> <li>• estratto conto della carta di credito;</li> <li>• scontrino.</li> </ul>	<p>In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.</p>
Carta di debito (intestata all'impresa beneficiaria)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni.</li> <li>• scontrino.</li> </ul>	<p>In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.</p>
Carta prepagata (associata al conto corrente dell'impresa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni.</li> <li>• scontrino</li> </ul>	<p>La ricarica deve essere effettuata esclusivamente dal conto corrente intestato all'impresa beneficiaria e l'utilizzatore della carta deve essere il soggetto abilitato ad operare sul conto dell'impresa.</p> <p>L'istituto bancario deve essere in grado di certificare la disposizione di addebito/ricarica della carta esclusivamente dal conto corrente dell'impresa e di attestare le operazioni con le quali è stato</p>



		effettuato il pagamento utilizzando la carta
MAV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• copia del Bollettino MAV</li> <li>• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni.</li> </ul>	
PagoPA	<p>1) Estratto conto bancario in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• il riferimento al pagamento;</li> <li>• il codice identificativo dell'operazione.</li> </ul> <p>2) Contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata;</p> <p>3) Avviso di pagamento.</p>	
Addebito diretto	<p>1) Mandato del beneficiario alla banca sulla base del quale è stata effettuata l'operazione</p> <p>2) Estratto conto bancario in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• il riferimento alla fattura pagata;</li> <li>• il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.);</li> <li>• la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;</li> </ul>	
Acquisti on-line	<p>1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• l'addebito delle operazioni.</li> </ul> <p>2) copia dell'ordine;</p> <p>3) eventuale ricevuta.</p>	
F24	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione eseguita con modalità telematiche, oppure copia del modello F24 quietanzato</li> <li>• Estratto di conto corrente in cui è visibile l'uscita del pagamento F24.</li> </ul>	In caso di pagamento cumulato, dichiarazione accompagnatoria sottoscritta dal legale rappresentante attestante che nella somma complessiva pagata sono compresi gli importi relativi ai giustificativi di spesa imputati al progetto.

10. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti o compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza sulla fattura priva del documento di addebito corrispondente.



11. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Non sono ammissibili le spese per ritenute e oneri fiscali ecc. versate dopo la scadenza di cui all'articolo 14 comma 1.
12. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si deve evincere il tipo di bene/servizio acquistato e il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con il dettaglio della spesa.
13. In fase di saldo non sono ammesse compensazioni tra le categorie di spesa individuate all'articolo 6, richieste con la domanda di sostegno e ammesse con il decreto di finanziabilità, superiori al 20% del costo totale dell'investimento ammesso a contributo. Nel caso di compensazioni entro tale limite, dovrà, comunque, essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di domanda.
14. Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, AVEPA assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a dieci giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti.
15. Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.
16. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro ottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
17. Ai fini del pagamento del sostegno il beneficiario:
- non deve essere destinatario di ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto ricevuto illegale o incompatibile (cd "clausola Deggendorf");
  - deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale. L'insussistenza della regolarità contributiva, verificata secondo quanto previsto con decreto ministeriale 24 ottobre 2007, determina l'avvio dell'intervento sostitutivo al fine di saldare il debito con l'ente creditore, in conformità con la normativa vigente;
  - deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa Antimafia, qualora il suo contributo concesso risulti superiore ad euro 150.00,00.

#### Articolo 17

##### Verifiche e controlli del sostegno

1. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 72 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 77 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) n. 1060/2021, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 65 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione del progetto, sia nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso, al fine di verificare e accertare quanto segue:
- il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
  - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
  - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l'impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;





- la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati, per *tre* anni dall'erogazione del contributo al beneficiario;
- che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.

2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei tre anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.

3. La Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti imprenditoriali cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, la Regione procederà alla revoca totale del contributo.

#### Articolo 18

##### Revoche, rinunce e decadenza del sostegno

1. La rinuncia al sostegno concesso deve essere comunicata ad AVEPA, con comunicazione dell'impresa beneficiaria, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@cert.avepa.it. AVEPA provvede ad adottare il provvedimento di decadenza. Nessuna rinuncia è consentita dopo l'avvenuto pagamento del saldo del sostegno.
2. Il sostegno concesso è soggetto a decadenza, totale o parziale, disposta con decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA.
3. Nei seguenti casi si procede alla decadenza totale del sostegno nei confronti del beneficiario:
  - a) mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 14 del presente bando;
  - b) mancata presentazione delle domande di pagamento dell'acconto obbligatorio e del saldo del contributo entro i termini perentori previsti all'articolo 15 del bando salvo quanto previsto al successivo comma 4 lettera a);
  - c) difformità sostanziali, rilevate nel corso delle verifiche di gestione delle domande di pagamento e/o nella verifica a saldo della CTV, nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e che comportano una valutazione finale inferiore al punteggio minimo di cui all'articolo 11 comma 6 o inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto finanziato;
  - d) mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
  - e) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, documenti, titoli di spesa o dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
  - f) spese rendicontate e riconosciute ammissibili in sede di valutazione finale della domanda di pagamento inferiori al 50% del totale della spesa ammessa in fase di concessione del sostegno o, comunque, inferiore agli importi minimi previsti all'art. 8;
  - g) rifiuto opposto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa, ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività di progetto o sia conservata la documentazione tecnica, contabile e fiscale relativa al progetto finanziato e mancato inoltro della documentazione richiesta;
  - h) intervenuta insussistenza dei requisiti soggettivi richiamati all'articolo 4 lettere b), c), d), i)
  - i) prima dell'avvenuta conclusione del progetto, accertata anche in sede di verifica successiva al pagamento del sostegno;
  - i) mancato rispetto delle disposizioni previste dal bando e dalla normativa comunitaria e



statale in materia di aiuti di stato;

- j) mancato rispetto di termini e prescrizioni perentori previsti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
- k) qualora, come conseguenza della decurtazione della spesa attuata per i casi previsti al successivo comma 4, l'ammontare di spesa ammessa risultante sia comunque inferiore alla soglia minima indicata alla lettera f) del presente comma o, comunque, inferiore agli importi minimi previsti all'art. 8;
- l) qualora il beneficiario sia destinatario dell'ordine di recupero di cui all'articolo 16 comma 19;
- m) mancato rispetto dell'art. 47 par. 7 del Reg. (UE) 651/2014 secondo quanto previsto all'art. 8 c.1 del presente bando;

4. Nei seguenti casi si procede alla decadenza parziale del sostegno, secondo il principio di proporzionalità:

- a) mancata presentazione entro i termini stabiliti delle domande di pagamento dell'acconto obbligatorio e del rendiconto a saldo delle spese sostenute e pagate. Nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine viene disposta la decadenza totale di cui al comma 3 lettera b);
- b) avvenuta compensazione tra le categorie di spesa definite all'articolo 6 in misura superiore al 20% della spesa totale ammessa al sostegno. In tal caso, nel calcolo del sostegno erogabile non si tiene conto dell'ammontare di spesa compensata che risulta eccedente;
- c) mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti all'art. 20 del presente bando; in tal caso verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità secondo le seguenti modalità:
  - totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
  - parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- d) mancato mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4 lettere b), c) ed e) dopo l'avvenuta conclusione del progetto e prima che siano decorsi tre anni dal pagamento del saldo;
- e) nel caso di alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando prima che siano trascorsi tre anni dalla data di pagamento della domanda di saldo;
- f) cessazione dell'attività dovuta a procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria nonché concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, come da articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2012, "Stabilità delle operazioni", dopo il pagamento del saldo del sostegno e prima che siano trascorsi tre anni, salvo il caso in cui la cessazione di un'attività produttiva sia dovuta a un fallimento non fraudolento;
- g) qualora lo scostamento tra la spesa ammessa e la spesa accertata a conclusione dell'operazione sia superiore al 30%, è applicata una riduzione percentuale del sostegno spettante come sotto riportata:
  - Spesa accertata minore del 70% e maggiore uguale al 60%: 2% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
  - Spesa accertata minore del 60% e maggiore uguale al 50%: 5% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
  - L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento;
- h) ogni ulteriore caso di irregolarità o inadempimento di termini o prescrizioni contenuti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione che abbiano carattere ordinatorio, non



sanzionati con la decadenza totale;

- i) mancata presentazione della domanda di erogazione dell'acconto obbligatorio oltre il la scadenza del termine ed entro il 20 giorno, come indicato all'articolo 16 comma 3 del presente bando;
- j) mancata presentazione della domanda di saldo oltre la scadenza del termine ed entro il 20 giorno, come indicato all'articolo 16 comma 3 del presente bando;
- k) mancato rispetto del principio DNSH (*Do Not Significant Harm*), di cui all'articolo 5 comma 5, punto d), limitatamente alle spese per le quali non siano state rispettate le prescrizioni ivi previste.

5. Con riferimento al principio di proporzionalità, applicabile nei soli casi di decadenza parziale, l'importo della quota parte del sostegno da rimborsare è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, fatti salvi i casi di cui al comma 3 per i quali è sempre disposta la decadenza totale del sostegno e i casi di cui al comma 4 che espressamente prevedano la sanzione specifica da comminare.

6. In caso di cessione, di affitto d'azienda o di ramo d'azienda, conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa nella fase successiva alla concessione del contributo e fino alla presentazione della domanda di saldo, non si procede alla decadenza del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 4 del presente bando, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando. A tal fine, deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare ad Avepa il trasferimento dell'azienda entro trenta giorni dalla data dell'evento. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca o decadenza, totale o parziale, del contributo il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al precedente beneficiario.

7. La decadenza non avrà luogo se si verifica la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento se intervenuto successivamente all'avvenuto pagamento del sostegno.

8. Ai sensi della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i., articolo 11, commi 3, 5, 6 ter:

- la decadenza del sostegno comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali;
- nel caso di indebita percezione del sostegno per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, con il provvedimento di revoca del sostegno si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito;
- è consentito, a fronte di garanzia fideiussoria, il pagamento rateale delle somme oggetto di restituzione, comprensive di interessi, nonché della sanzione, in base al piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di decadenza.

## Articolo 19

### Informazioni generali

1. Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Gestione FESR con sede in Via Niccolò Tommaseo 67/C - 35131 Padova. Gli atti connessi al presente Avviso sono custoditi e visionabili presso AVEPA - Area Gestione FESR, con sede in Via Niccolò Tommaseo 67/C - 35131 Padova. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n.241/90.

2. Copia integrale dell'Avviso e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURVET), sul sito istituzionale <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>

3. Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto e ad AVEPA, con esclusione di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno:

- a) nella fase di domanda di partecipazione all'Avviso:



- i) per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, è possibile contattare il call center regionale e consultare la pagina:

<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>;

- ii) per chiedere informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l’Agenzia Veneta per i pagamenti telefonando al numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: [gestione.fesr@avepa.it](mailto:gestione.fesr@avepa.it);

b) nella fase successiva all’ammissione, per chiedere chiarimenti all’Agenzia Veneta per i pagamenti AVEPA su documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: [gestione.fesr@avepa.it](mailto:gestione.fesr@avepa.it).

4. Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Gestione FESR con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova. Gli atti connessi al presente avviso sono custoditi e visionabili presso AVEPA - Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C -351341 Padova. L’accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90.

5. La Giunta regionale si riserva di aumentare le risorse messe a disposizione in relazione al numero dei soggetti richiedenti e alle azioni complessivamente previste in attuazione della Programmazione comunitaria 2021-2027.

## Articolo 20

### Informazione e pubblicità

1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 50 e Allegato IX). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando, con le modalità di seguito descritte:

- fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
- apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell’Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l’attuazione dell’operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l’emblema dell’Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all’Allegato IX non appena inizia l’attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo alle operazioni il cui costo totale supera 500.000 EUR;
- per le operazioni che non rientrano nell’ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull’operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico;
- per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10.000.000 EUR, organizzando un evento o un’attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l’autorità di gestione responsabile.

2. I format e le linee guida di utilizzo saranno resi disponibili al link:

<https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>

3. Se il beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3% del sostegno del contributo ex art. 50



par. 3 Reg. 2021/1060 secondo le seguenti modalità:

- Totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.
- Parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.

4. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:

- [www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi](http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi)
- <https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>
- <http://www.avepa.it/elenco-beneficiari>

## Articolo 21

### Disposizioni finali e normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

#### Normativa Comunitaria

- Decisione (CE) C(2022) 8415 final della Commissione europea "Approvazione PR FESR 2021-2027, obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della Regione del Veneto".
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta.
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
- Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione europea relativa agli aiuti «de minimis».
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1605/2012;
- Decisione C(2019) 3452 della Commissione europea del 14 maggio 2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

#### Normativa Nazionale e Regionale

- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza Unico PR Veneto FESR e PR Veneto FSE+ 2021-2027 in data 23/02/2023 e modificati nel Comitato di Sorveglianza del 28/10/2023.
- DGR n. 299 del 21 marzo 2023 con la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio.
- Nel rispetto del Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28/06/2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria e del Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2021 approvato con Decreto n. 130 del 27 settembre 2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.
- Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto del Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28/06/2023.
- Nelle more dell'approvazione del Regolamento recante i criteri di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, le disposizioni applicative del presente bando sono emanate, per quanto compatibile, nel rispetto del DPR 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020".



- L'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate (PRGR), approvato con DGR n. 988 del 09/08/2022.
- La Legge Regionale della Regione Veneto del 21 gennaio 2000, n. 3, recante “ Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.

## Articolo 22

### Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.

2. I dati personali riferibili ai soggetti beneficiari, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo sulle linee di finanziamento, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.

I dati personali dei beneficiari potranno inoltre essere trattati dall'Autorità di Gestione al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità mediante lo strumento informatico integrato Arachne relativamente al quale la Commissione europea ha istituito un sito web dedicato, finalizzato a spiegare il processo e lo scopo dell'analisi dei dati, al seguente link:

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>

3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

4. Il Delegato al trattamento dei dati, è il Direttore della Programmazione Unitaria, mail: [programmazione-unitaria@regione.veneto.it](mailto:programmazione-unitaria@regione.veneto.it), pec: [programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it](mailto:programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it).

5. Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.

6. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it) e quello di AVEPA all'indirizzo email: [manuela.salvalaio@studiosalvalaio.com](mailto:manuela.salvalaio@studiosalvalaio.com).

7. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente avviso.



**APPENDICE**  
**SOSTENIBILITA' FINANZIARIA (Art. 4 Soggetti Ammissibili comma 1 lettera f)**

L'impresa richiedente, in caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, è tenuta a dimostrare idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, comma 2 d) del Reg. (UE) 2021/1060, soddisfacendo almeno una delle seguenti formule:

**1. Congruenza tra patrimonio netto e spesa complessiva del progetto:  $PN > (SP - I)/2$**

Qualora la formula non venisse soddisfatta con i valori a bilancio, ad incremento del PN potrà essere considerato un aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato, che risulti deliberato alla data di presentazione della domanda di ammissione.

Nel caso in cui siano intervenuti degli aumenti di capitale sociale successivamente all'approvazione dell'ultimo bilancio, al solo fine del calcolo di capacità finanziaria, il PN può essere incrementato di tale aumento. In tal caso dovrà essere obbligatoriamente prodotta da parte dell'impresa la relativa delibera attestante l'approvazione dell'aumento di capitale e la documentazione giustificativa del versamento effettuato.

Il PN è rilevato:

- per le imprese soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato, dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio immediatamente precedente; qualora nessuno dei due bilanci sia depositato non sarà possibile determinare la capacità finanziaria;

- per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, dalla seguente documentazione:

- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, l'ultima Dichiarazione dei redditi presentata con il quadro RS "Dati di bilancio" compilato;
- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, per le quali nell'ultima Dichiarazione dei redditi presentata il quadro RS "Dati di bilancio" non sia compilato: ultima dichiarazione IVA, bilancio redatto ai sensi dell'art. 2422 e 2425 del codice civile da un professionista abilitato e l'ultima Dichiarazione dei redditi presentata;
- nel caso in cui l'impresa richiedente sia un'impresa estera, allegare documentazione equivalente attestante la capacità finanziaria.

**2. Onerosità della posizione finanziaria:  $OF/F < 8\%$**

Per le imprese soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, la verifica verrà effettuata dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato, dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio immediatamente precedente; qualora nessuno dei due bilanci sia depositato non sarà possibile determinare la capacità finanziaria.

Per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, dalla seguente documentazione:

- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, l'ultima Dichiarazione dei redditi presentata con il quadro RS "Dati di bilancio" compilato;
- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio,



per le quali nell'ultima Dichiarazione dei redditi presentata il quadro RS "Dati di bilancio" non sia compilato: ultima dichiarazione IVA, bilancio redatto ai sensi dell'art. 2422 e 2425 del codice civile da un professionista abilitato e l'ultima Dichiarazione dei redditi presentata;

- nel caso in cui l'impresa richiedente sia un'impresa estera, allegare documentazione equivalente attestante la capacità finanziaria.

### **3. Sostenibilità finanziaria del progetto: $SP/F \leq 20\%$ (fatturato medio dell'ultimo triennio o ultimo fatturato registrato qualora l'impresa sia attiva da meno di tre anni).**

Per le imprese soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, la verifica verrà effettuata dagli ultimi tre bilanci approvati e depositati precedenti a quello in corso alla data di presentazione della domanda;

Per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione dei bilanci, dalla seguente documentazione:

- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, ultime tre Dichiarazione dei redditi presentati con il quadro RS "Dati di bilancio" compilato;
- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, per le quali nelle ultime tre Dichiarazione dei redditi presentati il quadro RS "Dati di bilancio" non sia compilato: ultime tre dichiarazione IVA, bilanci redatti ai sensi dell'art. 2422 e 2425 del codice civile da un professionista abilitato e ultime tre Dichiarazione dei redditi presentate;
- nel caso in cui l'impresa richiedente sia un'impresa estera, allegare documentazione equivalente attestante la capacità finanziaria.

**NUOVE IMPRESE:** le nuove imprese che alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora chiuso il primo esercizio contabile e dunque non abbiano ancora approvato e depositato un bilancio, dovranno necessariamente rispettare la condizione di cui al punto 1. Congruenza tra Patrimonio Netto e Spesa complessiva del Progetto, sostituendo il patrimonio netto con il capitale sociale sottoscritto e versato alla data di presentazione della domanda desumibile dalla visura camerale.

**LIBERI PROFESSIONISTI:** i liberi professionisti sono soggetti al rispetto della condizione di cui al punto 3. Sostenibilità finanziaria del progetto e dovranno fornire le Dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA relative al triennio precedente la presentazione della domanda (o l'ultima se in attività da meno di tre anni).

#### **I valori presi in considerazione sono:**

**PN** = Totale del "patrimonio netto" come definito dall'art. 2424 del codice civile quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda (per le società di capitali), al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili;

**SP** = **spesa complessiva del progetto** indicata nella domanda di partecipazione;

**I** = **intervento agevolativo/contributo** richiesto dall'impresa proponente;

**OF** = **oneri finanziari netti** = Saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari" di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico previsto dal Codice





Civile. Nel calcolo degli oneri finanziari non saranno inseriti gli importi relativi a “Utili e perdite su cambi” di cui alla voce C17 bis - D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003;

**F = Valore dei “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”** di cui alla voce A1 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile.

